



SENT. N. 54/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Alessandra OLESSINA

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24195** del registro di segreteria, per il conto giudiziale n. **161015**, presentato in data 30 giugno 2021, relativo alla gestione dei diritti di sportello catastale per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, nei confronti della Signora P.N., c.f.

omissis, in qualità di agente contabile del Comune di

M., rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Longhin, del Foro di

Torino, PEC: *robertolonghin@pec.ordineavvocatitorino.it*;

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTA la relazione del Magistrato relatore n. 1183 del 17 ottobre 2024 e tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 9 aprile 2025, il Magistrato relatore, Presidente della Sezione Marco Pieroni, la Procura Regionale contabile, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Referendario Nicola Peretti, e l'Avvocato

	Roberto Longhin, in rappresentanza e difesa dell’agente contabile P.	
	N.	
	FATTO	
	1. Il conto in esame è stato iscritto al ruolo d’udienza ex art. 147 c.g.c.	
	2. Nella specie, il Magistrato designato, con la relazione n. 1183/2024,	
	dall’esame, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il discarico del conto	
	giudiziale n. 161015/2020, redatto dall’agente contabile P.N.	
	3. Il Pubblico Ministero contabile, in data 4 dicembre 2024, ha espresso “parere	
	negativo al discarico dell’agente contabile”.	
	3.1. Il magistrato requirente ha:	
	a) rilevato che il Magistrato relatore, sulla scorta del verbale di revisione	
	17.10.2024 costituente parte integrante e sostanziale della relazione, ha	
	proposto il discarico dell’agente contabile;	
	b) rilevato che il conto giudiziale è stato ritenuto formalmente regolare,	
	evidenziandosi, al punto D3 del verbale, che “ <i>Il conto è firmato dall’agente</i>	
	<i>contabile, ed è firmato digitalmente dal Direttore Servizio Tributi e dal</i>	
	<i>Dirigente dei Servizi Finanziari”</i> ;	
	c) rilevato che il conto giudiziale trasmesso con la PEC protocollo CORTE DEI	
	CONTI - SEZ_GIUR_PIE - SG_PIE - 0001156 - Ingresso – 30/06/2021, di cui	
	al file denominato “ <i>Rendiconto SportelloCatastale2020-omissis.pdf.signed</i> ”	
	è costituito da una copia per immagine del conto	
	originariamente compilato in formato cartaceo e sottoscritto di propria mano	
	dall’agente contabile N.P. in data 13.1.2021 come risulta dal	
	timbro datario a margine;	
	d) rilevato che sulla copia per immagine manca l’apposizione del “visto di	
	- pag. 2 di 21 -	

	regolarità”, in quanto accanto alla relativa dicitura, presente sull’originale, non	
	è stata apposta la sottoscrizione di sua mano dal Dirigente competente;	
	e) rilevato che sulla copia informatica per immagine del conto è stata apposta	
	una sola firma digitale, in data 13.1.2021, senza che sia possibile dalla verifica	
	del certificato del sottoscrittore (C.D.) risalire alla sua qualifica	
	(nella DD n. 253 del 6.3.2013, trasmessa dal Comune con il riscontro istruttorio	
	del 7.2.2022, il dott. D. risulta essere responsabile del Servizio	
	tributi).	
	3.2. Quanto al conto giudiziale, lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto che il	
	documento acquisito non sia conforme agli artt. 22 e 23- <i>bis</i> CAD e delle vigenti	
	Linee Guida AGID poiché esso “è una mera copia informatica per immagine	
	dell’originale analogico, priva della necessaria attestazione di conformità”.	
	Inoltre, egli ha ritenuto che il conto sia sprovvisto del visto di regolarità	
	amministrativo-contabile, in quanto la dichiarazione di visto, contenuta	
	nell’originale cartaceo, non è stata sottoscritta, né ad essa è riferibile la firma	
	digitale apposta sulla copia per immagine, non potendo l’atto giuridico in	
	questione (la dichiarazione di parifica o “visto di regolarità” del conto)	
	consistere in un documento spurio, parte analogico e parte digitale.	
	Per tali ragioni, la Procura Regionale ha ritenuto dubbia la competenza del	
	sottoscrittore, posto che il visto deve essere rilasciato dal responsabile del	
	Servizio finanziario mentre la firma digitale sarebbe riferibile, ancorché sulla	
	base di elementi estrinseci al conto, al responsabile del Servizio tributi.	
	Alla luce di fattispecie analoghe (<i>ex multis</i> , Sez. Giur. Veneto n. 145/2024), il	
	Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto giudiziale e	
	dunque nel senso dell’avviso negativo al discarico del contabile.	
	- pag. 3 di 21 -	

4. Con comparsa di costituzione del 5 marzo 2025, la difesa dell’agente		
contabile ha concluso nel senso che i rilievi contestati dalla Procura Regionale		
rivestano natura di irregolarità meramente formale, essendo stata acclarata dal		
Magistrato relatore sia la regolarità sostanziale del conto giudiziale sia		
l’esclusione di ammanchi; di qui la richiesta della sussistenza dei presupposti		
per l’esame del conto giudiziale e, nel merito, di discarico del contabile.		
In particolare, la difesa dell’agente contabile, anche sulla base della lettura degli		
artt. 1, comma 1, e 22, comma 3, del CAD, ha ritenuto che “il fatto che le firme		
sull’immagine digitale siano due non è circostanza priva di significato, in		
quanto la seconda firma digitale apposta dal Dirigente del Settore risorse		
finanziarie, Dottoressa C.M. (come da conferimento di incarico,		
di cui al decreto sindacale n. 8/2019 dell’11 marzo 2019, e dell’incarico di		
posizione organizzativa tributi, di cui alla determinazione n. 1051 del 20		
maggio 2019), si identifica nella firma di visto di regolarità amministrativo-		
contabile perché, diversamente, non avrebbe significato”.		
DIRITTO		
1. Il Pubblico Ministero, in fatto, rileva, che il conto giudiziale è costituito da		
una copia per immagine del conto originariamente compilato in formato		
cartaceo e sottoscritto di propria mano dall’agente contabile N.		
P. in data 13.1.2021 come risulta da timbro datario a margine della		
pagina 9.		
Sull’originale cartaceo – e di conseguenza sulla relativa copia per immagine -		
manca il “visto di regolarità”, in quanto accanto alla relativa dicitura, pur		
presente a pagina 9 dell’originale, non è stata apposta la sottoscrizione di sua		
mano dal Dirigente competente.		
- pag. 4 di 21 -		

	Sulla copia informatica per immagine del conto è stata apposta una firma	
	digitale in data 13.1.2021. Questa firma digitale è del Dottor C.D.,	
	che, alla stregua della D.D. n. 253 del 6.3.2013, trasmessa dal Comune di	
	M. con il riscontro istruttorio del 7.2.2022, risulta essere responsabile	
	del Servizio tributi.	
	Effettuando una verifica di firma digitale mediante il <i>software</i> Aruba Sign,	
	risulta essere stata apposta, in data 5.5.2021, anche la firma digitale della	
	dott.ssa C.M., che dalla lettera di accompagnamento 30.6.2021	
	risulta essere Dirigente dei Servizi finanziari del Comune e responsabile del	
	procedimento di invio dei conti giudiziali.	
	Dal rapporto di verifica dei certificati dei sottoscrittori non è possibile risalire	
	alla loro qualifica, né risultano esplicitate le motivazioni delle due	
	sottoscrizioni.	
	1.1. La Procura contabile osserva che l’art. 140, comma 1, c.g.c., prevede che	
	il conto giudiziale sia depositato “ <i>munito dell’attestazione di parifica</i> ” di cui	
	all’art. 618, r.d. n. 827/1924; il deposito costituisce l’agente in giudizio. Il	
	conto, poi, ex art. 140, comma 2, c.g.c., “ <i>può essere compilato e depositato</i>	
	<i>anche mediante modalità telematiche</i> ”.	
	Esso è un atto dalla duplice natura, sostanziale (quale rendiconto della gestione)	
	e processuale (è l’atto che dà impulso al giudizio disciplinato dagli artt. 145 ss.	
	c.g.c.). Esso è dunque soggetto all’art. 6, comma 2, c.g.c., ai sensi del quale gli	
	atti processuali nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti “ <i>sono previsti quali</i>	
	<i>documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché</i>	
	<i>ne sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti, in</i>	
	<i>conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i> ”.	
	- pag. 5 di 21 -	

Il d.lgs. n. 82/2005, c.d. Codice dell'amministrazione digitale ("CAD"), disciplina, tra l'altro, anche la formazione del "documento amministrativo informatico".

1.2. Venendo al conto giudiziale n. 161015, atteso il suo deposito in modalità telematica, il Procuratore ritiene non raggiunta la "idoneità formale" del conto alla luce delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

La peculiarità è che costituita dal fatto che il conto all'esame è stato depositato in copia informatica per immagine dell'originale analogico.

1.2.1. Si tratta di un documento informatico che, ai sensi dell'art. 22 del CAD, riconducibile tra le "*copie informatiche di documenti analogici*", include espressamente le "*copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico*".

1.2.2. Evidenzia la Procura che detta tipologia di documenti ha la stessa "*efficacia probatoria*" degli originali (commi 2 e 3), e li "*sostituiscono ad ogni effetto di legge*" (comma 4), se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale "*secondo le Linee guida*", o se non è "*espressamente disconosciuta*".

L'art. 23-ter del CAD, rubricato "*Documenti amministrativi informatici*", specifica ulteriormente, al comma 3, tale regola, stabilendo che "*Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida*".

1.2.3. Secondo la Procura, le “*linee guida*” di riferimento sono quelle contenute nel d.P.C.m. 13.11.2014, recante “*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*”.

Nella specie, non troverebbero, infatti, *ratione temporis*, applicazione le Linee Guida AGID (Agenzia per l’Italia digitale) del maggio 2021, entrate in vigore l’1.1.2022, che si sostituiscono a quelle di cui citato d.P.C.m.: le firme digitali in esame sono infatti state apposte il 13.1.2021 e il 5.5.2021.

1.2.4. Ora, secondo la Procura, l’art. 10 del d.P.C.m. 13.11.2014 richiede che la conformità della copia per immagine all’originale analogico sia espressamente “attestata” dal pubblico ufficiale che forma il documento: “*Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, l’attestazione di conformità, di cui all’art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato*”. È poi consentita dal comma 2 l’attestazione su documento informatico separato. Il rinvio all’art. 4 del d.P.C.m., che reca la disciplina generale delle “*copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici*”, non introduce deroghe riguardo alla necessità, *quoad validitatem*, dell’attestazione di conformità, che l’art. 4 anzi conferma.

Sul conto giudiziale n. 161015 sono state apposte, in data 13.1.2021 e in data 5.5.2021, due firme digitali. Non è invece stata inserita nel documento, né è stata separatamente generata e prodotta, l'attestazione di conformità.

1.2.5. Ne consegue che il documento informatico in esame non avrebbe, secondo la Procura, il “medesimo valore giuridico” dell'originale cartaceo, non potendo sostituirlo ad alcun effetto di legge.

1.2.6. Nemmeno potrebbe operare, nel caso di specie, il comma 3 dell'art. 22 del CAD (richiamato anche dall'art. 4 del d.P.C.m. 13.11.2014) secondo cui *“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”*.

Tale norma, richiedendo, per negare efficacia giuridica al documento così formato, un espresso disconoscimento, ripropone l'analogo meccanismo di cui all'art. 2712 c.c., ai sensi del quale *“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”*. La logica di queste disposizioni (e di quelle, simili, di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.) si ricollega alla rilevanza processuale dei comportamenti non contestativi, mediante i quali la parte può riconoscere per vero il fatto o il documento. È una logica propria del processo civile, imperniato sul principio dispositivo, che è incompatibile con il giudizio di conto, che si attiva d'ufficio ed è informato al principio della necessità. Qui non è nemmeno identificabile una “controparte” che possa

riconoscere (*recte*: non disconoscere) il conto giudiziale depositato quale documento informatico: di certo non è tale il Pubblico Ministero, che non può disporre del diritto.

1.2.7. Conclusivamente, ad avviso del P.M. contabile, l'assenza di attestazione di conformità della copia per immagine all'originale analogico - non surrogabile, per le ragioni ora esposte, dal mancato disconoscimento - farebbe sì che il conto depositato non sarebbe "idoneo per forma" a rappresentare i risultati della gestione (art. 140, comma 2, c.g.c.) e a dare impulso al processo (ridondando tale carenza strutturale in una violazione dell'art. 6, comma 2, c.g.c., e quindi in una nullità *ex art.* 44, comma 2, c.g.c.), con conseguente nullità del conto e/o comunque improcedibilità del giudizio.

1.2.8. Analoghe considerazioni sono estese, secondo la prospettazione attorea, all'attestazione di parifica, che è coelemento di fattispecie dovendo essa accedere al conto giudiziale.

1.2.8.1. A tal proposito, osserva la Procura che, nel parere delle SS.RR. in sede consultiva n. 4/2020/CONS si legge che *"La "parificazione" è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo"*.

È dunque un atto amministrativo che il soggetto competente deve adottare all'esito di un'attività di revisione e riscontro contabile prevista dall'art. 618, r.d. n. 827/1924.

1.2.8.2. È vero, sostiene la Procura, che anche per gli atti amministrativi vige

un principio generale di libertà di forma, ma qualora si scelga quella del

“documento informatico”, questo dovrebbe essere formato seguendo le regole

del Codice dell’amministrazione digitale.

1.2.8.3. In proposito, osserva la Procura, le tipologie di documento informatico

sono delineate dagli artt. 20 ss. del CAD. Il documento informatico viene

creato, essenzialmente, con una delle seguenti modalità: redazione tramite

l’utilizzo di appositi *software*; acquisizione di un documento informatico per

via telematica o su supporto informatico; acquisizione della copia per

immagine su supporto informatico di un documento analogico; acquisizione

della copia informatica di un documento analogico (così l’art. 3 del d.P.C.m.

13.11.2014, poi ripreso dalle successive Linee guida AGID del 2022).

1.2.8.4. Nel caso in esame, rileva la Procura, la dichiarazione di visto, contenuta

nell’originale cartaceo, non è stata sottoscritta (a pagina 9 del conto lo spazio è

stato lasciato in bianco), né ad essa sono riferibili le due firme digitali apposte

sulla copia per immagine, di cui solo quella del dott. D. (responsabile

del Servizio tributi) ha evidenza grafica, mentre quella della dott.ssa

M. (responsabile del Servizio finanziario e responsabile del

procedimento) è verificabile solo mediante un apposito *software* o dal c.d.

“*pannello firma*”.

Ancorché quest’ultima firma digitale, apposta in data 5.5.2021, sia

riconducibile al soggetto istituzionalmente competente al rilascio del visto, essa

sarebbe priva delle caratteristiche per farne ritenere la validità.

3. Per un inquadramento sistematico della questione all’esame, vale osservare,

alla luce della disciplina codicistica (art. 148, comma 3, c.g.c.), che l’intervento

del Procuratore contabile nel giudizio di conto sembra assimilabile a quella del

pubblico ministero imposto dalla legge (al modo dell'art. 70, comma 2, c.p.c.;

art. 76 ord. giud.) non in ragione della natura o dell'oggetto della controversia,

dunque, ma della funzione istituzionale dell'organo requirente.

Rimane, dunque, sfumata la posizione di parte del P.M. nel giudizio di conto e

messo in risalto il suo carattere di organo di giustizia, chiamato a offrire al

Collegio giudicante elementi, osservazioni e argomentazioni intesi a garantire

il rispetto dell'ordinamento, indipendentemente dagli interessi in concreto

dedotti in giudizio; non a caso, al P.M. contabile è preclusa ogni iniziativa di

integrazione probatoria o di supplenza rispetto ai compiti propri, nella fase pre-

processuale, assegnati al giudice designato (art. 148, comma 4, c.g.c.). e, nella

fase processuale, riservati al Collegio giudicante che può disporre la

restituzione degli atti al giudice designato, affinché persegua l'istruttoria (art.

149, comma 1, c.g.c.). Il ruolo del P.M. contabile, nella dialettica propria del

giudizio di conto, è, dunque, segnatamente di garanzia, rivolto ad offrire al

giudicante eventuali elementi critici sul conto sottoposto ad indagine circa

pieno rispetto dell'ordinamento. Egli non è parte del giudizio, il cui oggetto,

non governato dal principio della domanda, in definitiva è costituito - come si

è visto - da una certazione delle risultanze evidenziate nel conto, con eventuale

discarico (e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione, così,

Corte costituzionale, sent. n. 292 del 2001, punto 5 del *diritto*) o condanna

dell'agente a restituire gli ammanchi riscontrati e non giustificati, fermo

restando che anche la dichiarazione di regolarità di un conto, con il conseguente

discarico dell'agente, ha natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al

giudice contabile (così, Corte cost., sent. n. 114/1975, n. 3 punto del *diritto*).

4. Delineata la posizione istituzionale del Pubblico ministero contabile nel

giudizio di conto, occorre, preliminarmente, affrontare l'ambito di intervento dello stesso requirente allo scopo di stabilire la sussistenza della legittimazione a formulare valutazioni che abbiano per oggetto direttamente il conto oppure se l'intervento del P.M. debba limitarsi all'esame della "relazione" del magistrato designato. Tale ultimo approdo sembra, a prima lettura, quello individuato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 19 del 2016 (successivamente richiamata nella sentenza n. 196/2022/GC della Corte conti, Sez. giur. Emilia-Romagna).

Al riguardo, l'ambito di scrutinio riservato al P.M., anche alla luce della posizione del requirente sopra delineata, va piuttosto esteso anche al conto. E ciò almeno per due ragioni.

La prima è di ordine logico: necessariamente intercorre un *nexus*, un collegamento tra la relazione e il suo oggetto, sicché impedire che il P.M. esamini il conto sul quale risulti incentrata la relazione del giudice designato equivale a svuotare di contenuto la relazione stessa; la seconda è di ordine testuale: "la relazione per l'esame del conto" [...] è comunicata al pubblico ministero (art. 147, comma 4, c.g.c.).

È, dunque, del tutto plausibile che il P.M. contabile possa dubitare della sussistenza dei requisiti che la legge assuma costitutivi del conto (come, ad esempio, che esso risulti "munito della parifica"); talché, l'eventuale dubbio, da parte del requirente, circa l'asserita insussistenza in concreto dei requisiti di legge, legittima la richiesta di improcedibilità del giudizio per non configurabilità di un documento qualificabile quale "conto giudiziale" ma quale mero documento. Sul punto, deve perciò ritenersi che la relazione del giudice designato non precluda l'indagine del requirente circa la sussistenza

	dell’oggetto del giudizio stesso e cioè del conto.	
	5. Ritenuta, pertanto, la legittimazione del Pubblico ministero Regionale a formulare la richiesta di improcedibilità del giudizio per difetto dei requisiti idonei a configurare il documento formato dall’agente quale conto giudiziale, occorre stabilire se il dubbio prospettato assuma pregio ai fini del decidere nel senso della richiesta improcedibilità.	
	5.1. Secondo il Pubblico Ministero il documento formato in modo “spurio”, in parte analogico in parte digitale, non sarebbe rispettoso delle linee guida dell’AGID, segnatamente, per la ragione che esso non risulterebbe “munito della parifica”, poiché la firma apposta dalla Dottoressa M. (responsabile del Servizio finanziario e responsabile del procedimento) ancorché riconducibile al soggetto istituzionalmente competente al rilascio del visto, essa: (i) non esplicita le motivazioni per cui è stata apposta (firmando digitalmente è possibile specificare i motivi per cui si firma, consultabili dal “pannello firma” del file, che nel caso di specie non indica alcunché); (ii) la sua apposizione all’intero <i>file</i> impedisce di riferirla a specifiche porzioni testuali di esso (<i>recte</i> : dell’immagine ivi contenuta).	
	5.2. Secondo la Procura, non sussisterebbero pertanto elementi, né intrinseci né estrinseci, per collegare la firma digitale della Dottoressa M. al “visto di regolarità” presente sull’originale cartaceo, così da completarlo formalmente (è con la sottoscrizione che il dichiarante fa proprio il contenuto dell’atto).	
	Qualora, poi, aggiunge il P.M., si volesse operare un simile artificioso collegamento, il “visto di regolarità” assumerebbe una forma non appartenente ad alcuna delle tipologie di documento informatico dianzi richiamate. Si	
	- pag. 13 di 21 -	

tratterebbe infatti, come già evidenziato, di un documento “spurio”, parte analogico e parte digitale.

Ma un siffatto documento non è né analogico né informatico ai sensi degli artt. 20 ss. CAD, e quindi non dà “forma” all’atto amministrativo. Peraltro, sotto il profilo sostanziale, non essendo ricollegabile la firma digitale alla dichiarazione di visto (presente su di un originale analogico la cui conformità, tra l’altro, non è stata debitamente attestata), l’atto risulterebbe sprovvisto degli elementi essenziali alla sua esistenza giuridica, e quindi nullo ex art. 21-*septies*, l. n. 241/1990. Né sarebbe invocabile il principio di conservazione degli atti giuridici, come suggerito dalla difesa dell’agente contabile. L’atto giuridico è qui nullo/inesistente, per cui non si potrebbe ipotizzare, accanto ad esso, un altro atto *minor* suscettibile di produrre effetti più circoscritti, da ricavare in via interpretativa (ex art. 1367 c.c.) o in via di conversione (ex art. 1424 c.c.): effetti giuridici minori che comunque non sarebbero quelli propri del visto di regolarità, i soli che assumono rilievo nella fattispecie.

5.3. Aggiunge la Procura che, per quanto il formalismo della “parificazione” dei conti giudiziali degli enti locali sia stato ampiamente mitigato nella prassi, con l’avallo delle SS.RR. (Parere n. 4/2020/CONS), non potrebbe giungersi a un ulteriore grado di deformalizzazione consentendo che il visto di regolarità sia surrogato da una semplice firma digitale. Infatti, la dichiarazione contenuta nel visto deve certificare il compimento di un’attività materiale (di revisione e riscontro) che implica l’esame delle “scritture” e degli “elementi contabili” sottostanti al conto. Per questo l’ordinamento richiede che tale attività di verifica sfoci in un atto autonomo, accessorio, che condiziona la stessa procedibilità del conto giudiziale (Sez. Giur. Veneto n. 145/2024).

5.4. Conclusivamente, la Procura ritiene che il visto di regolarità del conto giudiziale non possa consistere nella mera firma digitale (tra l'altro sprovvista di evidenza grafica, e relativa all'intero *file*) di una copia per immagine di un conto originariamente formato su carta (copia, tra l'altro, priva d'attestazione di conformità), dove era stato abbandonato in bianco lo spazio che doveva ospitare il visto di regolarità. La nullità/inesistenza del visto di regolarità implicherebbe l'improcedibilità del conto.

6. Detto dubbio va risolto nel senso della non sussistenza di impedimento all'esame del conto, poiché, appunto, per le ragioni che di seguito si espongono il documento presentato dall'agente contabile può qualificarsi quale conto giudiziale.

6.1. Va, in primo luogo, disattesa la prospettazione della Procura circa l'applicazione, *ratione temporis*, delle linee guida AGID del 2014 e non di quelle del 2022, poiché successive alla formazione dei citati documenti contabile. Ciò in quanto la disposizione dell'art. 22, comma 2, CAD opera un rinvio dinamico alle linee guida dell'AGID e non un rinvio statico configurabile solo nell'ipotesi in cui la norma di legge cristallizzi una norma tecnica. Ma d'altro canto, la normazione tecnica non è finalizzata alla regolazione di rapporti intersoggettivi sì da esigere, per la certezza dei rapporti giuridici, il rigoroso rispetto del principio del *tempus regit actum* bensì a realizzare, attraverso un continuo aggiornamento, la maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi informatizzati.

Ne discende l'applicazione, nella specie, della disposizione tecnica secondo cui “[f]ermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del CAD [“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine

su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”], nel caso in cui non vi è l’attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine ad un documento analogico è garantita mediante l’apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell’art. 20, comma 1-*bis*, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto”.

6.2. In secondo luogo, non trova applicazione, nella specie, il richiamato art. 2712 c.c., ai sensi del quale “*Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime*”. Per la semplice ragione che il giudizio di conto non è propriamente giudizio di parti; sicché, la fattispecie prevista dalla norma, e cioè “*se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime*” non può configurarsi in questa tipologia di giudizio.

6.3. Piuttosto alla luce della vigente normativa, in materia vige un’ampia libertà della forma, segnatamente nell’ipotesi di “parifica del conto”.

L’art. 74 d.lgs. n. 118 del 2011, al punto 54) all’articolo 227, inserisce l’art. 6-ter, secondo cui “[i] modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

	e successive modificazioni”. In particolare, il d.P.R. n. 194 del 1996, prevede,	
	all’art. 5, comma 1, lettera g), che l’ente locale depositi presso la competente	
	sezione giurisdizionale della Corte dei conti (anche) la “dichiarazione di	
	concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture	
	dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile	
	del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale	
	mancata concordanza”.	
	È dunque evidente che una specifica motivazione circa la concordanza delle	
	scritture (finalizzata alla parifica) è necessaria solo nel caso di “mancata	
	concordanza”.	
	A conferma di tale conclusione, depone il disposto di cui all’art. 16, comma 3,	
	del d.lgs. n. 123 del 2011 (Controllo dei conti giudiziali), secondo cui: “[g]li	
	uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui	
	singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile e li trasmettono alla	
	Corte dei conti [...]”.	
	6.4. Dagli indici normativi sopra indicati, si ricava che in caso di parifica del	
	conto non è prevista una modalità tipica di apposizione del visto.	
	6.5. Va anche aggiunto che, sia pure sussistendo un onere per l’agente contabile	
	di utilizzare i prescritti modelli dalla normativa richiamata (v. precedente punto	
	6.3.), laddove, come nella specie, siano riscontabili dall’esame del conto le	
	caratteristiche sostanziali per definirlo tale, non è appropriato predicare	
	l’insussistenza della qualificabilità del documento quale conto giudiziale in	
	presenza di mere irregolarità di ordine formale, segnatamente, per il principio	
	organizzatorio della conservabilità degli atti amministrativi (che evoca il noto	
	brocardo <i>res magis valeat quam pereat</i> , corollario del principio dell’economia	
	- pag. 17 di 21 -	

processuale e in generale degli atti giuridici e in ultima analisi del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost.), funzionale alla continuità ordinamentale, tanto più che, nella specie, deve ritenersi in concreto raggiunto il fine pubblico del *redde rationem*, attraverso il documento contabile all'esame - certamente riferibile all'agente -, della gestione contabile del medesimo, presupposto per l'incardinazione del relativo giudizio.

6.6. Se ne deve concludere per la regolarità del conto, in quanto “munito di parifica” per apposizione di un visto, non necessariamente da collocare nell'apposita fincatura o casella del modello di conto firmato dall'agente contabile e anche senza specifiche motivazioni (operando, nell'ipotesi della parifica, il richiamato principio della libertà della forma), essendo comunque necessario che esso risulti apposto dal funzionario investito formalmente dall'ente a svolgere la funzione di parificazione dei conti giudiziali, come *per tabulas* nella specie risulta.

6.7. Per il caso in esame, la Procura contabile contesta anche la regolarità formale della conformità della copia per immagine all'originale analogico, per insussistente attestazione di conformità del documento informatico rispetto al documento cartaceo (v. precedente punto 1.2.7.).

Ma anche in questo caso, sebbene l'irregolarità riscontrata sia diversa da quella concernente l'attestazione di parifica (v. precedente punto 1.2.8.), il documento depositato dall'agente quale conto giudiziale può ritenersi comunque sanato, stante il mancato disconoscimento da parte dell'Ente, conto che, com'è noto, è comunicato all'amministrazione ex art. 147, comma 4, c.g.c.

Inoltre, l'apposizione sulla copia informatica per immagine del conto della

	firma digitale, in data 13.1.2021, da parte del Dottor C.D., non	
	può dirsi senza significato; nel senso, cioè che egli risulta, comunque, essere il	
	responsabile del Servizio tributi della Città di M. (cfr. DD n. 253 del	
	6.3.2013, trasmessa dal Comune con il riscontro istruttorio del 7.2.2022);	
	sicché, stante detta evidenza documentale, e cioè l'apposizione della firma del	
	Dottor D., sia pure senza l'esplicita "certificazione di autenticità" del	
	documento informatico a quello cartaceo, pur sussistendo l'irregolarità formale	
	riscontrata, per i principi sopra ricordati (v. precedente punto 6.5.), essa può	
	dirsi sanata potendosi conclusivamente ritenere che detto documento	
	informatico sia conforme all'originale cartaceo.	
	7. Stante procedibilità del giudizio sotto il profilo processuale e la non	
	contestata regolarità del conto giudiziale, in assenza di ammanchi e/o di profili	
	di eventuale responsabilità, sotto il profilo sostanziale, non vi è luogo a	
	provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte,	
	definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale n. 161015/2020 ,	
	relativo alla gestione dei diritti di sportello catastale per il periodo 1° gennaio	
	2020 – 31 dicembre 2020, presentato in data 30 giugno 2021 dalla Signora	
	P.N., in qualità di agente contabile del Comune di M.,	
	con conseguente scarico dello stesso agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	- pag. 19 di 21 -	

	Marco Pieroni	Presidente estensore
	Alessandra Olessina	Consigliere
	Ivano Malpesi	Consigliere
	Il Presidente estensore	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 30/05/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, <i>data della firma digitale</i>	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri	
	dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 30/05/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 20 di 21 -	

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente